



## COMUNE DI VILLARICCA

Città Metropolitana di Napoli

*Ufficio del segretario generale*

Mi è stato richiesto – seppure informalmente – di esprimere un parere sulla proposta di delibera relativa al trattenimento in servizio - a seguito di apposita istanza - del sig. Luigi Del Franco, lavoratore socialmente utile già collocato a riposo anticipatamente nell'anno 2003 e autorizzato alla permanenza presso il Comune ai sensi dell'art.2 del D.M. 21 maggio 1998 fino al raggiungimento del 65° anno di età (requisito pensionistico all'epoca vigente).

Premetto che la formulazione dei pareri di legittimità da parte dei segretari comunali è stata abolita ormai da tempo e che spetta ai responsabili dei servizi esprimere pareri sulle proposte di delibera circa la regolarità tecnica (regolarità che attiene anche alla rispondenza della proposta alle norme vigenti) ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/2000. Per inciso, l'espressione del parere in questione è attribuita dal 2° comma del citato art.49 al segretario comunale solo nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi e limitatamente alle proprie competenze.

La funzione attribuita invece al segretario comunale è di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti (art.97 – comma 2 – D.Lgs.267/2000).

Tanto premesso, le considerazioni che di seguito si svolgono sulla tematica, non possono e non devono essere considerate alla stregua di parere, bensì solo quale contributo giuridico-amministrativo all'azione amministrativa in senso lato.

Il sig. Luigi Del Franco – lavoratore socialmente utile in servizio presso l'Ente (e già beneficiario di pensione INPS) per effetto – da ultimo – della determina n.63 del 27/2/2003 (adottata in esecuzione della delibera di Giunta comunale n.1 del 27/1/2003) raggiunge il 27 gennaio 2017 il sessantacinquesimo anno di età e, pertanto, in base al previgente ordinamento pensionistico sulla cui scorta fu adottato il provvedimento di permanenza presso il Comune per la prosecuzione dei

progetti di pubblica utilità, da tale data deve intendersi cessato ogni rapporto con l'Ente.

Nel 2011 interviene la c.d. legge FORNERO che, per il contenimento della spesa pensionistica voluta dalla commissione europea, modifica il previgente quadro normativo consentendo, tra l'altro, il trattenimento in servizio dei dipendenti iscritti all'AGO fino al 70° anno di vita anche per i lavoratori che hanno maturato i requisiti per andare in pensione di vecchiaia.

La posizione del sig. Del Franco non rientra in tale ipotesi.

Infatti, il medesimo è già pensionato INPS (sebbene per effetto di una norma speciale) e, quindi, non ha la necessità né di raggiungere una contribuzione minima che gli consenta di maturare il diritto alla pensione né riveste la posizione di chi pur avendo maturato i requisiti per accedere alla pensione di vecchiaia chiede all'amministrazione di appartenenza il trattenimento in servizio.

Per la prosecuzione del rapporto di lavoro con il sig. Del Franco non può quindi invocarsi la previsione di cui all'art.24, comma 4, del D.L. 201/2011 come convertito nella legge 2011 n.214.

Tuttavia, volendo ricorrere ad una ricognizione interpretativa di quanto stabilito nella delibera della giunta comunale n.1/2013 potrebbe sostenersi che il limite di 65 anni fissato con la determina n.63/2003 fosse all'epoca limite invalicabile (perché normativamente fissato) e che essendo intervenuta successivamente una norma che fissa (sebbene per altri motivi) il limite a 70 anni, all'attualità l'organo esecutivo potrebbe rideterminare quel limite e, quindi, consentire la prosecuzione del rapporto solo in termini temporali restando ferma la volontà dell'ente circa la permanenza in servizio già manifestata con la già citata delibera della giunta comunale n.1/2003.

A latere, si potrebbe aggiungere che il sig. Del Franco svolge una mansione – non dico necessaria – ma funzionale per le attività del Sindaco e che la retribuzione allo stesso assegnata non incide sulla spesa per il personale ai fini assunzionali mentre l'assunzione di figura analoga si inquadrirebbe in un rapporto di lavoro subordinato con incidenza maggiore sul bilancio per le spese del personale in termini di rispetto e contrazione della stessa alla luce della vigente normativa.

*Lilloicuz, 27 gennaio 2017*

